



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Silvio Pellico, 16-71030 MATTINATA Tel. e fax 0884550102 e-mail fgic80800p@istruzione.it pec fgic80800p@pec.istruzione.it www.comprensivomattinata.edu.it C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P - Codice Univoco: UFNUQ6

Circolare n.96 del 05/02/2022

**Tutto il Personale Scolastico** 

Ai

Genitori degli Alunni

E, per conoscenza

Alla D.S.G.A. – Sig.ra Libera Maria Argentieri Al Referente COVID - Prof. Matteo Tomaiuolo Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2. – Aggiornata al D.L. 04/02/2022, n. 5.

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 Obbligo vaccinale per il personale della scuola;

VISTO il Decreto Legge del 07/01/2022, n.1;

VISTO in particolare, l'art. 5 -Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

## SI COMUNICANO

le NUOVE REGOLE per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi:

#### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

- 1. fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
  - Obbligo test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
  - Certificazione in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato; l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- 2. con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

# **SCUOLA PRIMARIA**

1. fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

- Obbligo test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- Certificazione in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite <u>autocertificazione</u>.
- 1. con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:
  diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
  centoventigiorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose
  di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie
  respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo
  giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
  - per gli alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  - Gli altri alunni svolgono la Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni.

Quarantena, nella circostanza del verificarsi del quinto caso positivo entro 5 giorni dalla rilevazione del quarto caso positivo, di:

- 5 giorni per gli alunni vaccinati
- 10 giorni per gli alunni NON vaccinati.

#### **SCUOLA SECONDARIA DI I°**

- con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue inpresenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti;
- 2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:
  - diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;
  - per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
  - Gli altri alunni svolgono la Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni.

Quarantena, nella circostanza del verificarsi del secondo caso positivo entro 5 giorni dalla rilevazione del primo caso positivo, per TUTTA LA CLASSE.

## Eccezione alunni tutti i gradi di scuola

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

I datori di lavoro controllano:

- il possesso delle certificazioni verdi COVID 19 di vaccinazione o guarigione, da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione. Nella fattispecie, dunque, il Dirigente scolastico ha obbligo di verifica del possesso, con le modalità di legge, da parte del personale della scuola.
- la certificazione di esenzione dalla vaccinazione è valida fino 28/02/2022. Resta confermato quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Salute, che esplicitano quanto segue, in merito alla correttezza del documento:
- può essere rilasciata esclusivamente da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali oppure da medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta che operano nell'ambito della campagna vaccinale.
- Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:
- i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105";
- la data di fine validità della certificazione indicata con "certificazione valida fino al\_\_\_\_\_", i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COvID-19;
- il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale;

Al fine della massima sicurezza per gli studenti durante la permanenza a scuola, al di là delle mascherine FFP2 in dotazione alla scuola, è opportuno che, per ogni evenienza, ciascun alunno abbia almeno n. 1 mascherina propria a disposizione quotidianamente.

Infine, si ricorda che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali **scolastici con sintomatologia respiratoria** o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive disposizioni governative; da Lunedì **07/02/2022** tutte le disposizioni pendenti saranno rivalutate alla luce della nuova normativa.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Gelsomina D'Anna (firmato digitalmente)